



OGGETTO: Mandato irrevocabile a Finlombarda spa per il pagamento dei fornitori di beni e servizi.

L'anno 2017 il giorno *28* del mese di dicembre, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in data 31.12.2017 scadrà il contratto sottoscritto tra questa ATS e Finlombarda per il pagamento dei fornitori di beni e servizi, approvato con deliberazione n. 12 del 12.01.2016 ;

PRESO ATTO:

- che con Deliberazione n. X/7600 del 20 dicembre 2017 la Giunta, nelle more della sottoscrizione della Lettera d'incarico tra Regione e Finlombarda per la gestione del Fondo Socio Sanitario per il triennio 2018-2020, ha espressamente autorizzato:
 - a. le Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde a conferire entro il 31/12/2017 a Finlombarda mandato irrevocabile per lo svolgimento delle attività di pagamento dei propri fornitori;
 - b. Finlombarda a sottoscrivere per accettazione tale mandato.
- che con nota-mail del 21.12.2017 Finlombarda Spa ha trasmesso alla ATS Brianza lo schema del nuovo contratto di mandato irrevocabile e dei suoi allegati, per il periodo gennaio 2018 - 31 dicembre 2020;

RITENUTO di aderire alle disposizioni regionali e per gli effetti sottoscrivere il contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in forza del quale viene conferito mandato irrevocabile a Finlombarda Spa di effettuare pagamenti in nome e per conto della ATS Brianza, alle condizioni nello stesso dettagliate, per il periodo gennaio 2017 - 31 dicembre 2020;

PRESO ATTO che il mandato è a titolo oneroso, in considerazione dei compensi che Regione Lombardia corrisponde a Finlombarda Spa, per la gestione del "Fondo Socio-Sanitario" a favore della ATS Brianza, per il pagamento dei fornitori e che nessun onere economico grava direttamente su questa ATS ;

SU PROPOSTA del Responsabile del U.O.C Affari Generali e Legali;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile del U.O.C Affari Generali e Legali proponente riportata in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di aderire alle disposizioni regionali e per gli effetti sottoscrivere il contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in forza del quale viene rinnovato il mandato irrevocabile a Finlombarda Spa di effettuare pagamenti in nome e per conto della ATS Brianza, alle condizioni nello stesso dettagliate, per il periodo gennaio 2018 - 31.12.2020;
- di precisare che il mandato è a titolo oneroso, in considerazione dei compensi che Regione Lombardia corrisponde a Finlombarda Spa, per la gestione del "Fondo Socio-Sanitario" a favore della ATS Brianza, per il pagamento dei fornitori e che nessun onere economico grava direttamente su questa ATS;
- di incaricare il Dirigente dell' UOC Affari Generali e Legali, quale Responsabile del Procedimento, degli adempimenti legati al perfezionamento del contratto di cui trattasi ed il Direttore dell' UOC Contabilità e Finanza di ogni ulteriore adempimento conseguente l'adozione del presente provvedimento;
- di depositare copia del contratto, debitamente sottoscritto, agli atti dell' UOC Affari Generali e Legali;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Giupponi)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Salvatore Silvano Lopez)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Oliviero Rinaldi)


ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

UOC PROPONENTE: AFFARI GENERALI E LEGALI

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE

(Dr.ssa Raffaella Clelia Borra)


(firma)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n. : _____ Importo : _____

IL RESPONSABILE UOC ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dr. Elena Sartori)

NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, il..... Il Funzionario addetto

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **763** DEL 28 DIC 2017

Contratto di Mandato irrevocabile

TRA

AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA, con sede in Monza (MB), Viale Elvezia, 2, P.IVA e C.F. 09314190969, nella persona del Direttore Generale dott. Massimo Giovanni Giupponi (di seguito anche la "**Mandante**")

- da una parte -

E

FINLOMBARDA S.P.A., con sede in Milano, via Filzi n.25/A, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01445100157, in persona del Direttore Generale Dott. Filippo Bongiovanni (di seguito anche la "**Mandataria**" o "**Finlombarda**")

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- A. La Mandante in data 14/01/2016 ha conferito a Finlombarda S.p.A. mandato irrevocabile per lo svolgimento delle attività di erogazione delle risorse del Fondo Socio-Sanitario e che il predetto mandato è in scadenza il 31 dicembre 2017;

- B. Con Deliberazione n. X/7600 del 20 dicembre 2017 la Giunta, nelle more della sottoscrizione della Lettera d'incarico tra Regione e Finlombarda per la gestione del Fondo Socio Sanitario per il triennio 2018-2020, ha espressamente autorizzato:
- a. le Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde a conferire entro il 31/12/2017 a Finlombarda mandato irrevocabile per lo svolgimento delle attività di pagamento dei propri fornitori;
 - b. Finlombarda a sottoscrivere per accettazione tale mandato.
- C. La Mandante dichiara di conoscere ed accettare che le attività di cui al presente Mandato verranno svolte da Finlombarda a mezzo di specifico sistema informativo denominato "Sistema Informativo G3S" gestito da Lombardia Informatica su specifico incarico di Regione Lombardia.
- D. La Mandante si impegna ad utilizzare in via esclusiva il Sistema Informativo G3S.

In forza di tutto quanto indicato in premessa, la Mandante rinnova, alle condizioni riportate di seguito nonché negli Allegati al presente atto, mandato irrevocabile a Finlombarda consapevole che la Mandataria opererà per conto della Mandante, ed a favore della Regione, ai sensi e per gli effetti del presente Mandato.

1. Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Mandato.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le previsioni contenute nel Mandato e quelle contenute negli Allegati, le prime prevarranno.

2. Definizioni

Nel presente Atto e nei relativi Allegati valgono le seguenti definizioni:

"Allegati": ciascun allegato al presente Mandato, suscettibile di aggiornamenti e/o integrazioni sulla base di eventuali modifiche, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione intervenute, nel sistema dei pagamenti ai Fornitori.

"Aziende Sanitarie Pubbliche": le Agenzie per la Tutela della Salute (ATS), le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia.

"Codice Privacy": il D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali".

"Decreto Siope+": il decreto MEF del 25 settembre 2017 che estende dal primo ottobre 2018 l'obbligo delle rilevazioni Siope+ alle Aziende Sanitarie e agli enti e alle società che effettuano pagamenti per loro conto.

"Delibera": la delibera n. VIII/004680 adottata dalla Giunta della Regione Lombardia in data 9 maggio 2007.

"DGR 2017": la delibera n. X/7600 del 20 dicembre 2017 con la quale la Giunta Regionale, nelle more della sottoscrizione della Lettera d'incarico tra Regione e Finlombarda per la gestione del Fondo Socio Sanitario per il triennio 2018-2020, ha espressamente autorizzato:

- a. le Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde a conferire entro il 31/12/2017 a Finlombarda mandato irrevocabile per lo svolgimento delle attività di pagamento dei propri fornitori;
- b. Finlombarda a sottoscrivere per accettazione tale mandato.

"Fondo": il Fondo Socio-Sanitario istituito dalla Regione con la Delibera e destinato al pagamento di fornitori sia pubblici che privati delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

"Fornitori": i fornitori che saranno di volta in volta comunicati dalla Mandante attraverso il sistema informativo G3S.

“Lettera di incarico 2018”: la Lettera di incarico per la gestione del Fondo Socio Sanitario per il triennio 2018-2020 sottoscritta tra la Regione e Finlombarda S.p.A. a seguito della DGR 2017.

“Mandante”: l’Azienda Sanitaria Pubblica identificata in epigrafe.

“Mandataria” o **“Finlombarda”:** Finlombarda S.p.A., come meglio identificata in epigrafe.

“Mandato” o **“Atto”:** il presente contratto di mandato ed i relativi Allegati.

“Operating Memorandum”: l’Allegato 1 al presente Mandato, che contiene le fasi principali della procedura per il pagamento dei fornitori.

“Parti”: la Mandante e la Mandataria congiuntamente.

“Regione”: la Regione Lombardia.

3. Intermediazione di pagamento

Su iniziativa della Regione e secondo le finalità di cui al punto 8 della Delibera, la Mandante conferisce alla Mandataria, che accetta, il presente Mandato con rappresentanza al fine di poter effettuare i pagamenti ai Fornitori. Il Mandato viene conferito affinché la Mandataria possa provvedere, sulla base della provvista monetaria di cui al Fondo ed in conformità a quanto previsto nell’Operating Memorandum, ad eseguire il pagamento dei crediti che i Fornitori vantano nei confronti della Mandante.

La Mandataria accetta il presente incarico di intermediazione di pagamento senza rilasciare alcuna garanzia in proprio rispetto ai pagamenti ai Fornitori.

In particolare, i Fornitori verranno pagati dalla Mandataria sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla Mandante e in funzione delle disponibilità del Fondo, e comunque in conformità alle indicazioni della Regione pervenute in qualsiasi momento alla stessa Mandataria tramite il Sistema Informativo G3S.

4. Contratto a favore di terzi e autonomia patrimoniale del Fondo

Le Parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a fare in modo che il presente Mandato non venga revocato dalla Mandante, in quanto conferito anche nell’interesse della Regione. In particolare, mentre il Mandato è irrevocabile da parte della Mandante, la Regione ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla Mandante di sospendere il Mandato ovvero di recedere dallo stesso, comunque interrompendo immediatamente le prestazioni di cui al Mandato.

Resta impregiudicata la potestà della Regione di intervenire in qualsiasi momento dettando disposizioni a tutela del Fondo, il quale resta comunque e sempre nella piena titolarità della Regione e nella piena disponibilità di Finlombarda e non della Mandante.

Per effetto del presente Mandato, i Fornitori non acquistano alcun diritto esercitabile direttamente nei confronti della Mandataria, di Regione e/o del Fondo.

5. Esecuzione dell'Incarico

La Mandante è consapevole che la Mandataria opererà in esecuzione del presente Mandato facendo affidamento sulla circostanza che i dati e le informazioni comunicati dalla stessa Mandante e/o dalla Regione, sono veri, completi e corretti. La Mandante è altresì consapevole che la tempestività della comunicazione dei dati e delle informazioni è requisito essenziale ai fini della corretta esecuzione del presente Mandato.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Mandato, la trasmissione di comunicazioni, dati ed informazioni potrà avvenire tramite l'impiego di Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata AR.

6. Obblighi della Mandante

Ai fini del presente Mandato la Mandante assume sin d'ora i seguenti impegni:

- i. la Mandante si impegna a rispettare quanto previsto nell'Operating Memorandum e a porre in essere tutti gli adempimenti di cui alle fasi ivi indicate;
- ii. considerato quanto previsto al precedente articolo 5, la Mandante si impegna a comunicare in tempo utile alla Mandataria tutti i dati e le informazioni necessari o utili alla corretta esecuzione del presente Mandato;
- iii. la Mandante si impegna a mettere a disposizione della Mandataria, a richiesta della stessa, tutta la documentazione necessaria al corretto e puntuale adempimento del presente Mandato;

- iv. la Mandante si rende disponibile sin d'ora a sottoscrivere ogni ulteriore atto finalizzato a permettere il pieno svolgimento delle attività di cui al presente mandato che si dovesse rendere necessario, ivi compreso il conferimento alla Mandataria, su richiesta di quest'ultima, di eventuali procure speciali.

7. Obblighi della Mandataria

La Mandataria si obbliga ad eseguire il presente Mandato sulla base di quanto previsto nell'Operating Memorandum ed in conformità a quanto previsto nel presente Atto.

8. Manleva

La Mandante garantisce la Mandataria e si impegna a tenerla indenne, anche nei confronti dei terzi, da ogni e qualsiasi ipotesi pregiudizievole derivante dall'esecuzione del presente Mandato. In particolare, a mero titolo esemplificativo, la Mandante si impegna a tenere indenne la Mandataria da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da:

- i. false o non corrette informazioni in ordine all'esistenza dei crediti e/o dei Fornitori;
- ii. non corretta e/o non completa informazione in relazione ad ogni aspetto del credito (esempio: ammontare, scadenza, identità del soggetto);
- iii. non tempestiva e/o non corretta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento;
- iv. non corretta e/o non completa informazione necessaria per assolvere agli adempimenti previsti dal Decreto Siope+;
- v. qualsiasi azione e/o reclamo avanzato dai Fornitori nei confronti della Mandataria.

Nessuna responsabilità potrà, in alcun caso, essere imputata alla Mandataria in merito alla correttezza e qualità dei dati e delle informazioni ricevuti dalla Mandante e/o dalla Regione.

La Mandataria non sarà in alcun caso responsabile dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al Mandato per fatti ad essa non imputabili quali, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna:

- i. la mancata disponibilità, per qualsiasi ragione, del Fondo;
- ii. la mancata definizione da parte della Regione dei criteri di pagamento di cui al punto 1. dell'Operating Memorandum;

- iii. l'indisponibilità del Sistema Informativo G3S o di singole funzionalità dello stesso;
- iv. gli eventuali malfunzionamenti non determinati da Finlombarda dei sistemi informatici e/o elettronici anche di proprietà di soggetti terzi, utilizzati per effettuare i pagamenti e/o per assolvere agli adempimenti previsti dal Decreto Siope+.

9. Mandato Oneroso

Le Parti prendono atto che il presente Mandato è a titolo oneroso, in considerazione dei compensi che la Regione corrisponde a Finlombarda in esecuzione della DGR 2017.

10. Durata

Il presente Mandato ha validità a decorrere dalla data di ricezione da parte della Mandante della accettazione del Mandato da parte della Mandataria, e resta valido fino al 31 dicembre 2020, in conformità alle previsioni della DGR 2017. Ai fini del presente atto, la data di efficacia del mandato coincide con la data di ricezione a mezzo Pec dell'accettazione. La Mandataria si rende comunque disponibile a portare a conclusione le singole procedure di pagamento già avviate alla predetta scadenza.

11. Condizione risolutiva

Le Parti prendono atto che la DGR 2017 costituisce il presupposto del presente Mandato e che l'efficacia di quest'ultimo è sottoposta alla condizione risolutiva della sottoscrizione, della validità, dell'efficacia e, comunque, della vigenza della Lettera d'incarico 2018. Pertanto, qualora la Lettera d'incarico 2018 dovesse cessare di essere efficace per qualsiasi motivo o ragione, il presente Mandato si risolverà con effetto immediato. Tale condizione non si applica alle procedure di pagamento, di cui al presente Mandato, avviate prima della cessazione degli effetti della predetta Lettera di incarico.

12. Clausole nulle

In caso di invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del presente Mandato che non abbia natura essenziale, le Parti convengono di ritenere comunque valido il Mandato con promessa di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci

che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto, con riguardo all'oggetto e agli scopi del presente Mandato.

13. Tutela della riservatezza e dei dati personali

In conseguenza del presente Mandato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice Privacy, la Mandante, titolare del trattamento, conferisce l'incarico di Responsabile Esterno del trattamento dei dati alla Mandataria. La Mandataria accetta tale nomina in conformità alla modulistica allegata sub 2.

La nomina a Responsabile Esterno è conferita in riferimento al trattamento di dati effettuato dalla Mandataria nell'ambito del Mandato in essere tra le parti ed avente ad oggetto l'intermediazione di pagamento di cui al precedente articolo 3. Pertanto, la Mandataria ha il compito ed è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati personali di titolarità della Mandante esclusivamente al fine di rendere possibile l'esecuzione del presente Mandato.

14. Legge regolatrice e foro esclusivo

Il presente Mandato è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in base alla stessa. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, validità o esecuzione del presente Mandato è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Luogo e data

(La Mandante)

Luogo e data

Per accettazione
(La Mandataria)

Allegato 1: Operating Memorandum

La procedura di pagamento attraverso il Sistema Informativo G3S si compone delle seguenti fasi:

1. definizione da parte della Regione dei criteri di pagamento;
2. comunicazione dei criteri di pagamento alla Mandante anche attraverso il Sistema Informativo G3S;
3. trasmissione, da parte della Mandante, dei dati necessari per il pagamento ("Proposte di mandato") attraverso il sistema informativo G3S e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto Siope+. Sarà responsabilità della Mandante inserire nelle Proposte di mandato firmate digitalmente unicamente fatture e note di credito che rispettino:
 - a. i criteri di cui al punto 1,
 - b. i termini di pagamento previsti,
 - c. gli adempimenti ai fini Equitalia;
4. effettuazione del pagamento da parte di Finlombarda, mediante l'invio al proprio tesoriere di apposito flusso, generato dal Sistema Informativo G3S, in seguito all'effettuazione dei seguenti controlli:
 - a. verifica automatica da parte del Sistema Informativo G3S della completezza e della correttezza formale delle informazioni ricevute dalla Mandante,
 - b. verifica da parte di Finlombarda delle disponibilità del Fondo e di eventuali ulteriori indicazioni ricevute dalla Regione;
5. trasmissione da parte di Finlombarda, tramite il proprio tesoriere, all'infrastruttura Siope+ dei dati relativi ai pagamenti da effettuare;
6. messa a disposizione, da parte di Finlombarda, attraverso il Sistema Informativo G3S, delle informazioni circa gli esiti dei pagamenti. Il Sistema Informativo G3S invierà in automatico ai beneficiari il dettaglio dei pagamenti effettuati a loro favore comunicandoli altresì alla Mandante che, tramite apposito sito web, potrà consultare gli esiti dei pagamenti e scaricare la relativa reportistica.

Allegato 2: Privacy

Nota: Le definizioni utilizzate nel Mandato cui la presente nomina è allegata, si intendono di seguito interamente richiamate. Si intendono altresì richiamate le definizioni utilizzate nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice Privacy.

Per effetto della presente ed in conseguenza del Mandato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice Privacy.

L'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA, Titolare del trattamento, nella persona del Responsabile Privacy dott. Massimo Giovanni Giupponi, conferisce l'incarico di Responsabile Esterno del trattamento a Finlombarda.

Finlombarda accetta tale nomina.

1. Ambito del trattamento

La nomina a Responsabile Esterno è conferita in riferimento al trattamento di dati effettuato da Finlombarda in esecuzione del Mandato avente ad oggetto il servizio di intermediazione di pagamento prestato da Finlombarda a favore della Regione e nell'interesse dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA. Alla luce di quanto sopra, Finlombarda ha il compito ed è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati personali di titolarità di codesta Azienda/Fondazione esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni di cui al Mandato, ovvero alle disposizioni dettate dalla Regione (nel cui favore è stato stipulato il Mandato) in esecuzione della Delibera.

2. Limiti di utilizzabilità dei dati.

Il trattamento dei dati effettuato da Finlombarda per conto dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA sarà eseguito esclusivamente per le finalità indicate nel Mandato o successivamente concordate per iscritto; Finlombarda non potrà diffondere né comunicare tali dati, salvo che alla Regione, oltre ai casi previsti nel Mandato o nei casi strettamente necessari per il corretto adempimento dello stesso.

3. Misure di sicurezza

Finlombarda garantisce che i dati personali e i trattamenti a cui la stessa è preposta in qualità di Responsabile Esterno saranno protetti nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy. In particolare, Finlombarda garantisce che i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei

dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

A tale riguardo Finlombarda dichiara di aver adottato le misure minime di sicurezza richieste dal Codice Privacy.

4. Nomina degli Incaricati

Gli Incaricati di Finlombarda sono stati individuati per iscritto.

Gli Incaricati di Finlombarda hanno ricevuto le istruzioni necessarie affinché il trattamento avvenga in conformità della legge, per gli scopi e le finalità previste nel Mandato e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy.

Finlombarda presta periodicamente agli Incaricati una formazione di base e fornisce loro indicazioni ed istruzioni affinché il trattamento dei dati sia eseguito in conformità alle misure di sicurezza adottate.

Nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto dati di natura sensibile, Finlombarda garantisce di aver autorizzato i propri Incaricati che, per le mansioni espletate, avranno accesso a tali dati, nonché di aver fornito loro specifiche regole comportamentali conformi ai provvedimenti generali annualmente emessi dal Garante.

5. Obbligo di controllo e vigilanza

Finlombarda è tenuta, in forza del presente atto di nomina e del Codice Privacy, a vigilare sull'operato dei propri Incaricati.

6. Rapporti con le Autorità

Su richiesta dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA, Finlombarda si impegna a collaborare nei rapporti con le Autorità; in particolare, si impegna a fornire celermente ogni informazione necessaria per l'effettuazione degli adempimenti nei confronti del Garante.

7. Verifiche ed ispezioni

Finlombarda si impegna ad avvisare tempestivamente l'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro da parte del Garante in merito ai trattamenti effettuati per conto dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA.

8. Esercizio dei diritti ex art 7 del Codice Privacy

Su richiesta dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA, Finlombarda si impegna a collaborare attivamente e tempestivamente al fine di permettere il soddisfacimento – nei termini previsti

dalle normative in vigore – delle istanze avanzate dagli Interessati ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy.

9. Verifiche periodiche

L'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA si riserva – come imposto dalla normativa – di effettuare verifiche periodiche presso la sede di Finlombarda nei casi in cui fosse necessario. Le richieste di accesso dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA dovranno essere preventivamente concordate con Finlombarda, anche al fine di garantire la riservatezza dei trattamenti propri di Finlombarda nonché di quelli eventualmente effettuati dalla stessa Finlombarda per conto di altri Titolari.

10. Ulteriori Istruzioni

Ogni ulteriore istruzione dovrà essere previamente accettata da Finlombarda, salvo il caso in cui tali istruzioni siano previste come necessarie da nuovi obblighi normativi. In tale ultimo caso, sarà sufficiente una comunicazione da parte dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA.

11. Termine della nomina

La presente nomina ha durata pari alla durata del Mandato e si intenderà revocata all'atto dello scioglimento dello stesso, per qualsiasi causa ciò avvenga. Allo scioglimento del Mandato, Finlombarda dovrà restituire tutti i dati personali di titolarità dell'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA a quest'ultima e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto all'Azienda/Fondazione AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA.